

CAPITOLO UNICO
IL REDDITO DI CITTADINANZA**1. I requisiti di accesso al Reddito di Cittadinanza.**

L'esecutivo in carica, con il **d.l. 28 gennaio 2019, n. 4**, ha introdotto, a decorrere dal mese di aprile 2019, il **Reddito di Cittadinanza (Rdc)**, che assume la denominazione di **Pensione di Cittadinanza (PdC)** qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni.

Si tratta di una misura di contrasto alla povertà, volta al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale.

Per quanto concerne i **beneficiari**, secondo quanto prescritto dall'art. 2 del d.l. n. 4/2019, il RdC è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di appositi **requisiti di cittadinanza e residenza**, nonché **reddituati e patrimoniali**.

In particolare, **quanto ai primi**, il componente richiedente il beneficio deve essere:

- 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;
- 2) ovvero, cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea;
- 3) ovvero, cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

Il richiedente deve altresì essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo (art. 2, comma 1, lett. a).

Con riferimento ai **requisiti reddituali e patrimoniali**, il nucleo familiare deve invece possedere:

- 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) **inferiore a 9.360 euro**;
- 2) un valore del **patrimonio immobiliare**, come definito e dichiarato ai fini ISEE, **non superiore ad euro 30.000**, senza considerare la casa di abitazione;
- 3) un valore del **patrimonio mobiliare** (ad es. depositi, conti correnti ecc.), come definito a fini ISEE, **non superiore a euro 6.000**, aumentato di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, ed incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente **incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità presente nel nucleo** (art. 2, comma 1, lett. b).

A ciò si aggiunga che nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta di RdC o PdC, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati

la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

Infine, nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (art. 2, comma 1, lett. c).

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, **non hanno diritto alla prestazione RdC/PdC** i nuclei familiari al cui interno vi sono **soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie nel corso dei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda**, fatte salve le dimissioni per **giusta causa**.

È opportuno precisare che, ex art. 2, comma 5, ai fini del RdC:

- a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuano a risiedere nella stessa abitazione;
- b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

2. Il beneficio economico.

Il **beneficio economico** legato al RdC e alla PdC è rappresentato da una **somma ad integrazione del reddito familiare**, nonché di un **contributo per il canone di locazione o per il mutuo** (art. 3, commi 1 e 3), che decorre dal mese successivo a quello della domanda e viene erogato attraverso la **Carta Rdc** (art. 5, comma 6).

È concesso per un periodo massimo di **diciotto mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese.

Tale sospensione non opera nel caso di PdC.

In presenza di un nucleo beneficiario di RdC, la prestazione si trasformerà in PdC al raggiungimento del 67° anno di età del più giovane dei componenti.

L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenne, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale (art. 4, comma 1).

Più nel dettaglio, **sono tenuti agli obblighi** di cui sopra tutti i componenti il nucleo familiare che siano **maggiorenne, disoccupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione**.

Risultano invece **esclusi da tali obblighi i beneficiari della PdC** ovvero i **beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni**, nonché i **componenti con disabilità**, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato, con i conseguenti obblighi previsti *ex lege* (art. 4, comma 2).

Possono, inoltre, essere esonerati i soggetti con carichi di cura, qualora si occupino di componenti del nucleo familiare minori di tre anni ovvero disabili gravi o non autosufficienti, come definiti ai fini ISEE (art. 4, comma 3).

Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del RdC (ove non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2) sono tenuti a rendere **dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro** tramite l'apposita piattaforma digitale (art. 4, comma 4).

Tuttavia, qualora il richiedente non abbia già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità, di cui al comma 4, la può rendere all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego (art. 4, comma 6).

3. Il Patto per il lavoro e l'accettazione di una congrua offerta lavorativa.

I beneficiari non esclusi o esonerati dagli obblighi di cui sopra stipulano presso i centri per l'impiego un **Patto per il lavoro** e sono tenuti ad accettare e rispettare gli obblighi e gli impegni ivi previsti.

In particolare, gli stessi sono tenuti a:

1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;

2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;

3) accettare di essere avviati ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto

per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;

4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;

5) **accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue**; in caso di **rinnovo del beneficio** ai sensi dell'articolo 3, comma 6, **deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua.**

In particolare, *ex art. 4, comma 9*, è definita congrua un'offerta avente le seguenti caratteristiche:

a) **nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio**, è congrua un'offerta **entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici**, se si tratta di **prima offerta**, ovvero **entro duecentocinquanta chilometri di distanza** se si tratta di **seconda offerta**, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), **ovunque collocata nel territorio italiano** se si tratta di **terza offerta**;

b) **decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio**, è congrua un'offerta **entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario** nel caso si tratti di **prima o seconda offerta**, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), **ovunque collocata nel territorio italiano** se si tratta di **terza offerta**;

c) **in caso di rinnovo del beneficio** ai sensi dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), è congrua un'offerta **ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta**;

d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti **componenti con disabilità**, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.

Occorre sottolineare che, nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, quest'ultimo continua a percepire il beneficio economico del RdC, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE (art. 4, comma 10).

4. Il Patto per l'inclusione sociale e la partecipazione a progetti utili alla collettività.

Agli interventi connessi al RdC il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare.

Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un **Patto per l'inclusione sociale**, ove sono inclusi, oltre agli interventi per l'accompagnamento all' inserimento lavorativo, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (art. 4, comma 13).

Il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la **partecipazione a progetti** a titolarità dei comuni, **utili alla collettività**, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, **da svolgere presso il medesimo comune di residenza**, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività e, comunque, **non superiore ad otto ore settimanali**.

La partecipazione a tali progetti è invece **facoltativa** per le persone non tenute agli obblighi connessi al RdC (art. 4, comma 15).

5. L'apparato sanzionatorio.

Per quanto concerne il **regime sanzionatorio**, è espressamente previsto che, *"salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni"* (art. 7 comma 1).

È inoltre previsto che *"l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni"* (art. 7, comma 2).

A ciò si aggiunga che, alla condanna in via definitiva per i reati di cui sopra e